



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1750/FLP2005

NOTIZIARIO N° 51

Roma, 21 giugno 2005

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

CONTRATTI PUBBLICI: L'ACCERTAMENTO PREGIUDIZIALE Corte di Cassazione , sez. Lavoro, sentenza 18.04.2005 n° 7932

Per la prima volta la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 7932 del 18 aprile 2005, si è pronunciata su un istituto caratteristico del processo del lavoro pubblico come l'accertamento pregiudiziale (ai sensi dell'ex art. 64 D.Lgs n.165/2001) concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale del pubblico impiego.

Alla Cassazione è stato chiesto di chiarire se l'accordo di interpretazione autentica di un contratto collettivo del pubblico impiego dovesse essere firmato da tutte le OO.SS. firmatarie del contratto stesso oppure se bastasse acquisire l'assenso delle associazioni che rappresentano nel complesso il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale o almeno il 60% del dato elettorale nello stesso ambito.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che per interpretare in via pregiudiziale un accordo collettivo nel pubblico impiego (ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 165/2001) non è sufficiente fare ricorso a criteri basati sulla rappresentatività sindacale, ma è indispensabile la firma di tutte le organizzazioni originariamente aderenti, dato il carattere sostanzialmente episodico e innovativo di tale attività negoziale rispetto al contratto vigente, che si inserisce nelle vicende e nell'applicazione di un contratto collettivo già in vigore.

Si esclude quindi la legittimità di un'interpretazione della norma volta a dare rilievo alla rappresentatività sindacale (art. 43 del d.lgs. n. 165/2001), mentre trova conferma l'art. 49 del Testo Unico che riconosce la procedura di interpretazione autentica di un contratto collettivo in capo "alle parti che li hanno sottoscritti ... per definire consensualmente la clausola controversa".

Si riporta di seguito la sentenza.

L'UFFICIO STAMPA